

TI_GERICHTE 52.2025.15 vom 24. Juni 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-06-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2025.15

FR: TI_GERICHTE 52.2025.15 du 24 juin 2025

IT: TI_GERICHTE 52.2025.15 del 24 giugno 2025

Regeste

Revoca della licenza di condurre per un mese

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (cfr. art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dall'incarto penale richiamato dalla Pretura penale, di cui si è detto in narrativa (cfr. supra, consid. G). Neppure l'insorgente sollecita del resto l'assunzione di ulteriori mezzi di prova.

E. 2

.2. Di principio, il conducente condannato con sentenza penale, della quale non ha chiesto la motivazione, non può pretendere che l'autorità amministrativa legga come fa comodo a lui una sentenza di condanna definitiva priva di motivazione rispettivamente ch'essa in un secondo tempo completi l'istruttoria. L'automobilista che intende prevalersi di un giudizio penale "vincolante" deve infatti addurre i propri argomenti difensivi in quella procedura ed esibire poi una decisione penale motivata, dalla quale risultino le ragioni d'ordine oggettivo e soggettivo, che hanno comportato un giudizio favorevole all'accusato. In virtù del dovere di collaborazione delle parti, applicabile anche nella procedura amministrativa, l'interessato deve richiedere la motivazione scritta del giudizio penale emanato solo sotto la forma di dispositivo qualora egli intenda addurre fatti e prove che non risultano dall'incarto (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2c; STF 1C_26/2022 del 28 febbraio 2022 consid. 2.4 che conferma la STA 52.2021.159 del 23 novembre 2021; STA 52.2020.443 del 9 novembre 2021 consid. 2.2 con numerosi rimandi).

E. 2.1

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso

o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_305/2020 del 24 agosto 2020 consid. 3.2, 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

E. 2.3

Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 16 dicembre 2022, il competente procuratore pubblico ha emanato un decreto d'accusa con cui ha ritenuto RI 1 colpevole di lesioni colpose e di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr, proponendone la condanna a una pena pecuniaria (sospesa condizionalmente) di 45 aliquote giornaliere (da fr. 150.- cadauna) e al pagamento di una multa di fr. 700.-. In sostanza, il magistrato penale ha ritenuto che, non avendo avvistato per tempo i tre pedoni che stavano attraversando la carreggiata sul passaggio pedonale, il conducente avesse urtato uno dei bambini (che, cadendo, ha trascinato a terra anche la mamma e il fratello), provocandogli un trauma cranico con amnesia circostanziale della durata di due ore, così come meglio illustrato in narrativa (cfr. consid. Bc). Adita dall'interessato, la presidente della Pretura penale, completata l'istruttoria, indetto il pubblico dibattimento e interrogato l'insorgente (cfr. verbale d'interrogatorio del 16 maggio 2024), lo ha tuttavia prosciolto dall'imputazione di lesioni colpose, condannandolo unicamente per l'infrazione alle norme della circolazione e riducendo conseguentemente la sanzione ad una multa di fr. 300.-. Come si evince dal dispositivo della sentenza, che rimanda espressamente al punto n. 2 del decreto d'accusa, la giudice penale ha in particolare confermato l'accertamento relativo al verificarsi dell'impatto con uno dei bambini che è caduto, trascinando a terra anche la mamma e il fratello, riportando il predetto trauma cranico (cfr. sentenza del 16 maggio 2024, disp. n. 2). La predetta decisione non è stata ulteriormente contestata ed è quindi regolarmente passata in giudicato. Ora, alla luce della giurisprudenza citata al consid. 2.1, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali (neppure, dunque, il verificarsi dell'urto tra il suo veicolo e il bambino), le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze inferiori - è infatti vincolato alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla condanna pronunciata il 16 maggio 2024. Nulla muta del resto che la presidente della Pretura penale abbia prosciolto l'interessato dall'imputazione di lesioni colpose, considerato che non è dato di sapere quali siano i motivi alla base di una tale assoluzione, che non trapelano dalla sentenza, di cui il ricorrente non ha ritenuto di chiedere la motivazione. Se l'insorgente riteneva che la decisione penale contenesse un'evidente contraddizione con il proscioglimento di cui al pto. 1 e fosse quindi stata emanata sulla scorta di presupposti fattuali inesatti, avrebbe infatti dovuto pretendere, com'era suo diritto (cfr. disp. n. 5), una sentenza motivata dalla quale risultassero le ragioni d'ordine oggettivo e soggettivo, che avevano indotto la giudice penale a proscioglierlo dal punto n. 1 del decreto d'accusa, confermandone invece il punto n. 2 (cfr. supra, consid. 2.2). Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, non occorre del

resto condurre una vera e propria procedura di ricorso al fine di semplicemente modificare la descrizione dell'infrazione di cui al pto. 2 del decreto d'accusa , attività ritenuta sproporzionata, già solo per i costi (cfr. ricorso, pag. 3). Bastava infatti in un primo tempo chiedere all'autorità penale di motivare la sua decisione, ciò che già avrebbe permesso al ricorrente di comprendere le ragioni alla base dell'apparente contraddizione da lui lamentata. Solo a quel punto avrebbe semmai potuto e dovuto far capo ai rimedi di diritto disponibili al fine di far correggere l'asserita incongruenza non chiarita nella motivazione. Per ragioni sue, RI 1 ha invece rinunciato a chiedere la motivazione, accettando quindi di essere multato per non avere avvistato per tempo il bambino e averlo fatto cadere a seguito dell'impatto con la sua vettura, così come risulta dal dispositivo della pronuncia della Pretura penale. In tali circostanze, il ricorrente non può certo pretendere che l'autorità amministrativa legga come fa comodo a lui una sentenza di condanna definitiva priva di motivazione. L'insorgente, assistito da un legale, non poteva in effetti ritenere in buona fede che, a fronte del proscioglimento dal reato di lesioni colpose, non avrebbe potuto incorrere nel contestato provvedimento amministrativo. Gli spettava invece semmai richiedere un giudizio motivato e, qualora la fattispecie ritenuta nello stesso non concordasse con i suoi assunti, impugnarlo lamentando eventuali incoerenze in esso contenute. Tanto più che ha sempre negato l'impatto con il bambino. La sua linea difensiva - che ha ribadito ancora in questa sede - avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. L'insorgente deve dunque assumere le conseguenze della strategia processuale da lui adottata. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione i fatti accertati in sede penale al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1). E ciò a maggior ragione che la Sezione della circolazione gli aveva chiaramente preannunciato di tenere il sospeso la propria decisione in attesa di un giudizio penale risolutivo ai fini dell'accertamento delle sue responsabilità (cfr. scritto del 3 febbraio 2023).

E. 3.1

Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nella sentenza del 16 maggio 2024 della Pretura penale adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di infrazione alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 1 LCStr (Yvan Jeanneret , Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel , Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 389 segg.).

E. 3.2

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonizione del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La LCStr prevede una

durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave colui che, violando norme della circolazione, provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (cfr. art. 16 b cpv. 2 lett. a LCStr).

E. 3.3

Il Tribunale federale ha ripetutamente avuto modo di spiegare (cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.2, 135 II 138 consid. 2.2.2) che l'infrazione medio grave così come definita dall'art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora in essa non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve giusta l'art. 16 a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui).

E. 3.4

Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (cpv. 1). L'art. 3 ONC precisa che il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (cpv. 1 prima frase). Il grado di attenzione richiesta va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, tra le quali la densità del traffico, la configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (cfr. DTF 137 IV 290 consid. 3.6, 127 II 302 consid. 3c; STF 1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 2.2, 6B_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2). Tale attenzione implica che egli sia in grado di ovviare rapidamente ai pericoli che minacciano la vita, l'integrità personale o i beni materiali altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi in modo appropriato alle circostanze (cfr. STF 6B_221/2018 citata consid. 2.2, 6B_786/2011 del 5 luglio 2012 consid. 2.1; STA 52.2023.12 del 13 marzo 2023 consid. 3.3). Secondo l'art. 33 LCStr, il conducente deve agevolare ai pedoni l'attraversamento della carreggiata (cpv. 1). Avvicinandosi ai passaggi pedonali, deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi (cpv. 2). Questa regolamentazione è concretizzata dall'art. 6 cpv. 1 ONC, secondo cui, davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità e all'occorrenza fermarsi per poter adempiere a questo obbligo. La "particolare prudenza" per i pedoni di cui all'art. 33 cpv. 2 LCStr significa che l'automobilista deve prestare maggiore attenzione nei pressi dei passaggi pedonali e nelle loro immediate vicinanze ed essere pronto ad arrestare il veicolo quando un pedone attraversa la strada o manifesta la volontà di farlo (cfr. STA 52.2015.597 del 9 agosto 2016 consid. 3.1 e rif., confermata dalla STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016; STF 1C_504/2011 del 17 aprile 2012 consid. 2.4).

E. 3.5

In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 16 dicembre 2022 RI 1, mentre stava circolando in territorio di Massagno alla guida dell'autovettura targata _____, ha omesso di prestare la dovuta attenzione e non si è avveduto della presenza di tre pedoni

(madre e due figli) intenti ad attraversare la strada sulle apposite strisce, urtando un bambino che è caduto (trascinando con sé, a catena, anche la madre e il fratello), procurandosi un trauma cranico con amnesia circostanziale di circa due ore. In tale comportamento è in linea di massima ravvisabile una violazione degli art. 31 cpv. 1, 33 cpv. 1 e 2 e 90 cpv. 1 LCStr, nonché 3 cpv. 1 e 6 cpv. 1 ONC. Disposizioni, queste - richiamate in buona parte anche dalle autorità penali (cfr. decreto d'accusa del 29 marzo 2023 e sentenza della Pretura penale del 16 maggio 2024) - che impongono in sostanza al conducente di rispettare il diritto di precedenza dei pedoni sulle strisce pedonali e di moderare per tempo la velocità e all'occorrenza fermarsi onde adempiere quest'obbligo. A maggior ragione se - come preteso dal ricorrente (cfr. verbali d'interrogatorio del 24 dicembre 2022 pag. 3-4 e del 16 maggio 2024 pag. 1 e 2 nonché ricorso al Governo, pag. 4) - la visibilità del conducente risulta ostruita da un ostacolo (in casu, il veicolo proveniente in senso inverso fermatosi oltre la linea del dare precedenza, da dietro il quale sarebbero sbucati i pedoni), ciò che gli impone di aumentare il grado di prudenza.

E. 3.5.1

La giurisprudenza federale considera che una messa in pericolo astratta accresciuta (grave) è realizzata già solo per il fatto di passare relativamente vicino ad un pedone, senza urtarlo (cfr. STF 1C_504/2011 citata consid. 2.5; cfr. pure Mizel, op cit., pag. 284 e 289 seg.). A maggior ragione in concreto, in cui, sebbene a ridotta velocità, un impatto tra veicolo e pedone vi è stato, come accertato in maniera vincolante in sede penale (cfr. supra, consid. 2.3). Già soltanto per questo motivo è dunque escluso che ci si possa trovare in presenza di un'infrazione lieve giusta l'art. 16 a cpv. 1 lett. a LCStr, caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza del prossimo.

E. 3.5.2

Dal profilo soggettivo, la colpa dell'insorgente che, in una situazione che gli avrebbe imposto una prudenza accresciuta, per una disattenzione non ha scorto per tempo tre pedoni intenti ad attraversare la strada su un passaggio pedonale, appare medio grave (cfr., a quest'ultimo proposito, Cédric Mizel, in: RDAF 2004 I 361, pag. 377). Ad ogni modo, anche volendo benevolmente attribuire al ricorrente una colpa solo leggera, nulla muterebbe dal profilo della gravità complessiva dell'infrazione commessa, che con ogni certezza integra gli estremi del caso medio grave previsto all'art. 16 b LCStr, così come ritenuto dalla Sezione della circolazione.

E. 3.6

Se ne deve concludere che il provvedimento amministrativo della durata di un mese tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dall'art. 16 b cpv. 2 lett. a LCStr per il genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente. Minimo, si detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore) - qui invero neppure invocate -, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; S TF 1 C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1 C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).

E. 3.7

Il ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura dal 27 gennaio al 26 febbraio 2025 inclusi, ma le procedure ricorsuali che ha preferito affrontare hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al dicembre 2022 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

E. 4.1

Stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto.

E. 4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.